

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA **05.01.2018**

PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO 2018 LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la **Legge n. 205 del 27 dicembre 2017**, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" composta da un unico articolo e ben 1181 commi. La suddetta legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Si fornisce di seguito una breve analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE – COMMI 100-115

I commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 disciplinano un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di **trentasei mesi**, destinato ai datori di lavoro privati che, **a partire dal 1° gennaio 2018**, assumono, con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** a tutele crescenti, soggetti con **età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o con altri datori di lavoro. Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.



Limitatamente alle assunzioni effettuate **entro il 31 dicembre 2018**, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che **non abbiano compiuto i 35 anni di età**, a parità delle altre condizioni.

L'incentivo si sostanzia

- nell'**esonero** dal versamento del **50% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di **36 mesi**,
- nel **limite di 3.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono **esclusi** dagli oneri soggetti a sgravio i premi e **contributi** dovuti all'**INAIL**.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell'incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L'incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.



Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta **la perdita dell'incentivo** stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

L'esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

- in caso di **prosecuzione** a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un **contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- nel caso di **trasformazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2018, **di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.



L'incentivo **non trova applicazione** per i datori di lavoro **domestico** e nel caso di assunzione con **contratto di apprendistato**, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede **l'esonero totale dai contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all'**INAIL** e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con **contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, di

- **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro** per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE – COMMI 46-56

La Legge di Bilancio 2018 introduce uno specifico **credito di imposta** per le imprese che investono in **formazione del personale**.

Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **40% del costo aziendale del personale** occupato in attività di **formazione** nei campi delle conoscenze delle **tecnologie informatiche** previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali *“big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”*.



Non sono pertanto ammesse al credito di imposta le spese per le attività di **formazione “ordinaria” o “periodica”** del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge.

Si sottolinea che il credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di 300.000 euro** per ciascun beneficiario per le suddette attività di formazione convenute mediante contratti collettivi aziendali o territoriali;
- è utilizzabile nel **periodo di imposta successivo** a quello in cui si sostengono i costi per la formazione anzidetta;

- non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;
- viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, riguardante la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

È demandata ad **apposito decreto del MISE** (di concerto con il MEF e con il Ministro del Lavoro) l'adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, delle **disposizioni attuative** necessarie (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e cause di decadenza dal beneficio).

BONUS 80 EURO - COMMA 132

Il comma 132 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 interviene sull'art. **13, comma 1-bis del TUIR** recante la disciplina del **Bonus 80 euro** (c.d. Bonus Renzi) incrementando di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus.

In particolare, fermo restando la misura massima annua del bonus (pari a euro 960), l'importo spettante a tale titolo sarà così determinato:

Reddito complessivo (RC)	Bonus spettante
Non superiore a euro 24.600	euro 960
Compreso tra euro 24.600 e euro 26.600	euro 960 x $\frac{(26.600 - RC)}{2.000}$
Superiore a euro 26.600	-

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER I FIGLI A CARICO - COMMI 252-253

Il comma 252 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, a integrazione dell'art. 12, comma 2 del TUIR, **innalza a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati **fiscalmente a carico**, limitatamente per i **figli di età non superiore ai 24 anni**.



Tale nuovo limite di reddito entra in vigore il **1° gennaio 2019**.

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI - COMMA 367

La Legge di Bilancio innalza **da 7.500 a 10.000 euro** la soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, lett. m) del TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - COMMI 910-914

A decorrere **dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

- **bonifico bancario** (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- **strumenti di pagamento elettronico**;
- **pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale** dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- **assegno consegnato direttamente al lavoratore** o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, **non possono più corrispondere la retribuzione ai**

lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all'articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

È inoltre previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga **non costituisce prova dell'avvenuto pagamento** della retribuzione.

Sono **esclusi** dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:

- costituiti con le **pubbliche amministrazioni**;
- **domestico**, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai datori di lavoro che violano l'obbligo in parola si applica una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770, 730 e CU (REDDITI ESENTI O NON DICHIARABILI CON PRECOMPILATA) - COMMI 933-934

La modifica dei termini contenuti nell'articolo 4 del DPR n. 322/1998 comporta, a regime, nuovi termini di trasmissione telematica dei seguenti "Dichiarativi":

- entro il **31 ottobre** potrà essere inviato il **modello 770** relativo al periodo d'imposta precedente all'anno di trasmissione, mentre
- per le sole **CU** contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione di dette Certificazioni Uniche è il medesimo del modello 770 (**31 ottobre**).

Per il **modello 730** sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al **23 luglio** qualora l'adempimento sia svolto da un **CAF**, mentre rimane fissata al **7 luglio** in caso di presentazione diretta **al sostituto d'imposta**. Inoltre, è rivisto il comma 1-bis dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, che ora dispone la seguente "progressione" di termini di presentazione delle dichiarazioni (modello 730) per i CAF e professionisti abilitati:

- **29 giugno** per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
- **7 luglio** per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;
- **23 luglio** per le dichiarazioni presentate dall'1° al 23 luglio.

Resta fermo il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative.

PROROGA TENUTA DEL LUL PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DMAG IN UNIEMENS - COMMA 1154

Sono prorogati a **gennaio 2019** i seguenti adempimenti:

- tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro del **Libro Unico del Lavoro**;
- **invio mensile** tramite modello **Uniemens** dei dati ad oggi contenuti nella **DMAG** (il cui invio ad oggi ha cadenza trimestrale).

Entrambi i nuovi adempimenti in precedenza erano previsti a decorrere dall'anno 2018.

A disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

*(Studio Professionisti
Associati S.S.)*